

D.M. 3 marzo 1997 - Attuazione della direttiva 95/50/CE del Consiglio dell'Unione europea concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (A.D.R.);

Visto l'art. 229, del citato nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 168, comma 6, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che autorizza il Ministro dei trasporti e della navigazione a recepire le direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996 con il quale è stata trasposta e recepita in norma nazionale la direttiva 94/55/CE del Consiglio in data 21 novembre 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visti gli articoli 11 e 12 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti rispettivamente i servizi di polizia stradale e l'espletamento dei servizi di polizia stradale;

Vista la direttiva 95/50/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 6 ottobre 1995 concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 249 del 17 ottobre 1995;

Riconosciuta la necessità di recepire e trasporre la citata direttiva 95/50/CE nella normativa nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica ai controlli sui trasporti stradali di merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel territorio nazionale o che vi entrano in provenienza da un Paese non appartenente all'Unione europea.
2. Il presente decreto non si applica ai trasporti di merci pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle Forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime.
3. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano minimamente il diritto di controllare, nel rispetto del diritto comunitario, i trasporti nazionali ed internazionali di merci pericolose effettuati nel territorio nazionale da veicoli non contemplati nel presente decreto.

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto s'intendono per:

«veicolo»: qualsiasi veicolo a motore, completo o incompleto, destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, compresi i suoi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, e i trattori agricoli e forestali e qualsiasi macchina mobile;

«merci pericolose»: le merci pericolose definite tali dalla direttiva 94/55/CE;

«trasporto»: qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata interamente o parzialmente da un veicolo, sulle pubbliche vie situate nel territorio nazionale, comprese le attività di carico e di scarico contemplate dalla direttiva 94/55/CE fatta salva la disciplina prevista dalla legislazione nazionale vigente per ciò che concerne la responsabilità derivante da tali operazioni;

«imprese»: qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo di rilevanza pubblica, che sia dotato di una personalità giuridica propria, ovvero che dipenda da una autorità avente tale personalità, che trasportino, carichino, scarichino o facciano trasportare merci pericolose, nonché quelle che immagazzinino temporaneamente, raccolgano, condizionino o ricevano tali merci nel corso di una operazione di trasporto e che siano situate sul territorio della Unione europea;

«controllo»: qualsiasi controllo, ispezione, verifica o formalità espletato dalle autorità competenti per questioni inerenti al trasporto di merci pericolose;

«autorità competente»: la competenza, per quanto concerne i controlli previsti dal presente decreto, è attribuita in via principale ai soggetti indicati dall'art. 12, commi 1 e 2, del nuovo codice della strada. Ai sensi dell'art. 11 comma 3, del citato codice, al Ministero dell'interno compete il coordinamento dei controlli in questione da chiunque espletati.

Art. 3.

1. Con disposizioni del Ministero dei trasporti sentito il Ministero dell'interno, viene stabilito annualmente il numero minimo di trasporti su strada di merci pericolose da sottoporre ai controlli previsti dal presente decreto al fine di verificare la conformità dei medesimi trasporti con la legislazione sul trasporto di merci pericolose su strada.
2. Detti controlli sono effettuati in conformità all'art. 3 regolamento (CEE) n. 4060/89 ed in conformità all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3912/92 (vedere allegato 4).

Art. 4.

1. Per effettuare i controlli previsti dal presente decreto deve essere utilizzata la lista di controllo, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto medesimo. Un esemplare di tale lista o un documento che attesta l'esecuzione del controllo, stabilito dalla autorità che ha eseguito il controllo, deve essere consegnato al conducente del veicolo. Resta impregiudicato il diritto di effettuare appositi interventi specifici di controllo, aventi per oggetto anche altri elementi diversi da quelli indicati nella lista prima citata.
2. I controlli sono effettuati a campione e coprono nella misura del possibile un'ampia parte della rete stradale.
3. I luoghi scelti per questi controlli devono consentire di mettere in regola i veicoli per i quali sia accertata un'infrazione o, qualora l'autorità che esegue il controllo lo reputi opportuno, di immobilizzarli sul luogo o in luogo appositamente scelto da detta autorità senza mettere in pericolo la sicurezza.

4. Ove necessario, e a condizione che ciò non costituisca un pericolo per la sicurezza, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati per farli esaminare da laboratori riconosciuti dall'autorità competente.

Art. 5.

1. Fatte salve altre eventuali sanzioni che potrebbero essere applicate, qualora una o più infrazioni, tra quelle elencate segnatamente nell'allegato II, siano state constatate nel corso di trasporti su strada di merci pericolose, i veicoli in questione possono essere immobilizzati - sul posto o in luogo appositamente scelto a tale scopo dalle autorità competenti per il controllo e obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio, oppure possono costituire oggetto di altre misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nell'Unione europea.

Art. 6.

1. Si possono altresì eseguire controlli anche nei locali delle imprese a titolo preventivo o quando siano state constatate su strada infrazioni che compromettano la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.
2. Tali controlli devono mirare a garantire che le condizioni di sicurezza in cui si effettuano i trasporti di merci pericolose siano conformi alla legislazione applicabile in materia.
3. Qualora siano state constatate una o più infrazioni tra quelle che figurano segnatamente all'allegato II in materia di trasporti su strada di merci pericolose, i trasporti in questione devono essere messi in regola prima di lasciare l'impresa, ovvero devono formare oggetto di altre misure adeguate.

Art. 7.

1. Le infrazioni gravi o ripetute che compromettono la sicurezza del trasporto di merci pericolose, riferite ad un veicolo o ad una impresa non residente nel territorio nazionale, devono essere segnalate alle autorità competenti dello stato membro dell'Unione europea in cui il veicolo è stato immatricolato o nel quale ha sede l'impresa.
2. Qualora venga constatata un'infrazione grave o ripetuta, è possibile richiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o nel quale è stabilita l'impresa, che siano adottate delle misure adeguate a carico del contravventore o dei contravventori.

Art. 8.

1. Se in occasione del controllo su strada di un veicolo immatricolato in un altro Stato dell'Unione europea, le constatazioni effettuate fanno presumere che siano state commesse infrazioni gravi o ripetute non rilevabili durante il controllo per mancanza degli elementi necessari, le autorità competenti degli Stati membri interessati si promettono reciproca assistenza per chiarire la situazione. Nel caso in cui lo Stato membro competente proceda, a tal fine, ad un controllo nell'impresa, i risultati di tale controllo saranno resi noti all'altro Stato membro interessato.

Art. 9.

1. Per ogni anno solare ed al più tardi entro dodici mesi dal termine di quest'ultimo, deve essere trasmessa alla Commissione dell'Unione europea, a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione, conformemente allo schema di cui all'allegato III del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, una relazione sull'applicazione della presente direttiva comprendente le seguenti indicazioni:
 - volume censito o stimato dei trasporti di merci pericolose su strada (in tonnellate trasportate o in tonnellate/chilometro);
 - il numero dei controlli effettuati;

- il numero dei veicoli controllati, secondo l'immatricolazione (veicoli immatricolati nel territorio nazionale, veicoli appartenenti ad altri stati membri dell'Unione europea o immatricolati in Paesi non aderenti alla Unione europea;
- il numero di infrazioni constatate ed il tipo di infrazione;
- il numero ed il tipo di sanzioni comminate.

Art. 10.

1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dei trasporti, emana le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato I

LISTA DI CONTROLLO

Omissis

Allegato II

INFRAZIONI

Ai sensi della presente direttiva sono considerati come infrazione, in particolare, i seguenti casi:

- 1) merce non autorizzata al trasporto;
- 2) mancanza della dichiarazione del mittente sulla conformità della materia e dell'imballaggio per il trasporto;
- 3) veicoli che presentano, al controllo, fughe di materie pericolose dovute alla mancanza di tenuta stagna delle cisterne o degli imballaggi;
- 4) veicoli sprovvisti del certificato di omologazione o provvisti di certificato non regolamentare;
- 5) veicoli sprovvisti di pannelli arancione adeguati o dotati di pannelli arancione non regolamentari;
- 6) veicoli senza disposizioni di sicurezza o con disposizioni di sicurezza inadeguate;
- 7) veicolo o imballaggio inadeguato;
- 8) conducente senza certificato regolamentare di formazione professionale per il trasporto su strada di merci pericolose;
- 9) veicoli sprovvisti di estintori;
- 10) veicoli o colli sprovvisti di etichette regolamentari indicanti il pericolo;
- 11) veicoli sprovvisti di documenti di trasporto/accompagnamento o diciture relative alle merci pericolose trasportate non regolamentari;
- 12) veicoli sprovvisti di accordo bilaterale/multilaterale o accordo non regolamentare;
- 13) eccessivo riempimento della cisterna.

Allegato III

MODELLO DI FORMULARIO NORMALIZZATO PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DESTINATA ALLA COMMISSIONE E RELATIVA ALLE INFRAZIONI E SANZIONI

Omissis

Allegato IV

REGOLAMENTO (CEE) N. 4060/89 DEL CONSIGLIO DEL 21 DICEMBRE 1989

Art. 3. - I controlli che sono previsti nell'allegato e che sono effettuati in applicazione di disposizioni comunitarie o nazionali in materia di trasporti su strada o per vie navigabili tra Stati membri non sono più effettuati a titolo di controllo alle frontiere, ma esclusivamente come parte delle normali procedure di controllo applicato, in modo non discriminatorio, su tutto il territorio di uno Stato membro.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3912/92 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 1992

Art. 1. - 1. Il presente regolamento è applicabile ai controlli a norma di un accordo internazionale ed ai controlli previsti nel regolamento (CEE) n. 4060/89 esercitati dagli Stati membri all'interno della Comunità nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili effettuati con mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in un Paese terzo.

2. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti ed obblighi di uno Stato membro, nel cui territorio i mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 entrano in provenienza da un Paese terzo, di esercitare tutti i controlli necessari per verificare che detti mezzi di trasporto siano autorizzati ad effettuare trasporti nel territorio o attraverso il territorio dello Stato membro interessato.

NOTA: il presente decreto è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 1997, n. 77.